

STATUTO

RADIO SPAZIO IVREA - Associazione Culturale

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

- a) È costituita l'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata "RADIO SPAZIO IVREA", di seguito indicata, per brevità, Associazione.
- b) La Sede Legale dell'Associazione è posta in Ivrea (TO) Via Dora Baltea 1, presso la sede di Spazio Arte Giovani.
- c) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica del presente Statuto; spetta invece ai soci in Assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato nonché di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
- d) L'Associazione ha durata illimitata.
- e) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

ART. 2 - (Statuto)

- a) Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività associativa. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3 - (Scopo, attività e operatività)

- a) L'associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore del territorio e di terzi e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati. L'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - I) promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale e non solo, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili;
 - II) accrescere le esperienze e le conoscenze sul territorio di appartenenza con la scoperta delle risorse, peculiarità, tradizioni ed espressioni culturali favorendo anche la trasformazione delle risorse presenti in successive risorse con più alto potenziale di sviluppo ed efficacia.
- b) Al fine di perseguire le suddette finalità, l'Associazione potrà:
 - I) Effettuare programmi radiofonici musicali atti a diffondere qualsiasi tipo di musica per il divertimento e lo svago, programmi radiofonici di informazione musicale e culturale in genere, promuovere, organizzare e gestire corsi e laboratori strumentali e vocali, di dizione e di tecnica radiofonica, di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, di recitazione, di animazione, registrazioni fonografiche, seminari, stage, spettacoli ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sul territorio sia tra i giovani che tra gli adulti;
 - II) Operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per l'attivazione, lo svolgimento, la gestione, di corsi per la diffusione della cultura musicale;
 - III) Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
 - IV) Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;

- V) Svolgere attività editoriale letteraria e musicale;
- VI) Curare la creazione di siti e applicazioni informatiche, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- VII) Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- VIII) Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e radiofonica;
- IX) Svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, purché in via sussidiaria e non prevalente;
- X) Compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- XI) Effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- XII) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- XIII) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- XIV) Partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- XV) Richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- XVI) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- XVII) Inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

ART. 4 - (Ammissione degli associati)

- a) Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica e dalla professione, che condividano le finalità dell'Associazione, che accettino il presente Statuto e che contribuiscano all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
- b) Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, il godimento di tutti i diritti civili, il rispetto della civile convivenza e l'impegno a versare la quota associativa.
- c) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a rispettare lo statuto e a versare la quota associativa.
- d) Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare sulla domanda di ammissione entro tre mesi dal ricevimento. L'eventuale diniego va motivato per iscritto.
- e) L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- f) Gli associati saranno iscritti nell'apposito Libro.
- g) L'adesione all'Associazione si intende rinnovata tacitamente ogni anno e previo pagamento della quota associativa annuale.
- h) La quota associativa è personale, intransmissibile e non rivalutabile. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 – (Diritti e doveri degli associati)

- a) Il rapporto associativo è unico ed uniforme, ispirato a principi di democrazia e uguaglianza e l'Associazione ne garantisce l'effettività.
- b) Gli associati hanno il diritto di:
- I) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - II) hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Associati per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del rendiconto annuale dell'Associazione;
 - III) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - IV) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - V) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, per l'attività prestata, ai sensi di Legge;
 - VI) prendere visione dei verbali di Assemblea.
- c) Gli associati hanno il dovere di:
- I) rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - II) svolgere la propria attività a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - III) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – (Perdita della qualifica di associato)

- a) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- b) L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto o nell'eventuale Regolamento oppure che non sia in regola con la quota associativa può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- c) L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.
- d) Non si possono avanzare richieste di restituzione di quote associative pagate, né per l'anno amministrativo in corso, né per gli anni precedenti.

ART. 7 - (Organi associativi)

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente del Consiglio Direttivo.

Le cariche associative sono elettive, nominative e sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (Assemblea degli associati)

- a) L'Assemblea degli associati è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- b) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di una delega per ciascun associato.
- c) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto di voto ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
- d) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- e) Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.
- f) L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto annuale ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

g) È compito dell'Assemblea degli associati approvare il rendiconto annuale, determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, approvare l'eventuale regolamento interno, eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente del Consiglio Direttivo, deliberarne la revoca se ricorrono gravi motivi, deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulle proposte di modifica dello Statuto e su quant'altro demandate per Legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Convocazione dell'Assemblea degli associati)

- a) La convocazione dell'Assemblea degli associati avviene mediante comunicazione scritta contenente data di convocazione e ordine del giorno e viene inviata a tutti i Soci in qualsiasi forma ritenuta idonea alla funzione divulgativa (email) almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- b) L'Assemblea si intende comunque regolarmente convocata con la presenza di tutti gli associati.

ART. 10 - (Quorum costitutivi e deliberativi)

- a) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- b) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- c) L'Assemblea modifica lo Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- d) L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

ART. 11 – (Consiglio Direttivo)

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- b) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e dieci, eletti dall'Assemblea tra i propri associati aventi diritto di voto, per la durata di cinque anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche.
- c) Al termine del mandato i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente possono essere rieletti.
- d) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- e) Il Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione, quindi seduta stante.
- f) Può essere nominato membro del Consiglio Direttivo ogni associato maggiorenne.
- g) Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli associati aventi diritto di voto insieme agli altri componenti del Consiglio.
- h) Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina al suo interno il Vice Presidente, e può nominare un Segretario e un Tesoriere.
- i) Tutte le cariche associative, come le prestazioni fornite da tutti i soci, sono gratuite.
- l) Il Consiglio Direttivo svolge e promuove, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'Associazione. Il Consiglio Direttivo esercita ogni facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci.

m) Il Consiglio Direttivo deve provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell'associazione, deve curare la contabilità e deve redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea, deve provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Libro Soci e di ogni altro registro o documento imposto dalla normativa civilistica e fiscale, si occupa di deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi Soci, di predisporre i progetti, le relazioni e i documenti che siano richiesti dai rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche o private, si occupa dell'assunzione del personale e di stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni.

n) Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l'obbligo di attenersi e far osservare le deliberazioni assembleari e i compiti statutari.

ART. 12 - (Presidente)

a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

b) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente può essere rieletto.

c) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

d) Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori. Lo stesso è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

e) In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

f) Il Consiglio Direttivo ha il potere di conferire specifica delega al Presidente per lo svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione.

g) Previo consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un suo delegato, anche dipendente dell'Associazione, la facoltà di versare, prelevare e coordinare la gestione di depositi intestati all'Associazione.

ART. 13 - (Risorse economiche)

a) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite: dalle quote associative; da contributi ed erogazioni liberali degli associati e dei terzi; da eredità, lasciti e donazioni; da contributi di privati, dello Stato, dell'Unione Europea, di Organismi Internazionali, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; dai proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale e da attività commerciali marginali, realizzate senza scopo di lucro per il perseguimento dello scopo associativo; da entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi; da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

b) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

c) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

d) Le disponibilità liquide dell'Associazione sono depositate presso un Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo e il Presidente o il Tesoriere possono utilizzare il deposito ai soli fini associativi.

ART. 14 - (Rendiconto annuale)

- a) Gli esercizi finanziari dell'Associazione cominciano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.
- b) Il rendiconto è predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere (ove nominato) e contiene tutte le entrate-proventi e le spese-oneri sostenuti relativi all'anno trascorso.
- c) Il Consiglio Direttivo sottopone il rendiconto annuale così redatto all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- a) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altre associazioni con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

- b) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.